

TREMONTI – TER

DETAZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI

Il DL 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (c.d. "Tremonti-ter").

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato:

Ditte individuali;
Società di persone;
Società di capitali;
Possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo lo 01/07/2009 (NEWCO).

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Con riferimento all'ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti (acquisto, leasing, appalto) in **macchinari ed apparecchiature** comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Godono dell'agevolazione :

Tintometri;
Macchinari per la miscelazione delle pitture;
Carrelli elevatori e le attrezzature per lo spostamento delle merci;
Fotocopiatori e registratori di cassa;
L'impianto di climatizzazione del negozio;
Gli utensili a mano, con motore interno elettrico, non elettrico o pneumatico, quali: seghe circolari o seghetti alternativi, seghe a catena trapani e martelli pneumatici, sabbiatrici portatili, sparachiodi pneumatici e azionati a servocomando, pulitrici, fresatrici, molatrici, cucitrici, rivettatrici pneumatiche, piallatrici, roditrici e cesoie, avvitatrici ad impulso;
Le macchine per impacchettare e imballare le merci: imballatrici, confezionatrici, macchine per riempire, sigillare, incapsulare o etichettare eccetera;
Gli apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pistole a spruzzo, estintori, macchine a getto di sabbia o di vapore eccetera;

Si ricorda che non sono agevolabili gli immobili, gli autoveicoli, i computers e le loro periferiche e l'arredamento.

Sono agevolabili soltanto i beni nuovi (beni acquisiti da produttori e beni usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo).

3. PERIODO DI RIFERIMENTO

L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall'1.7.2009 al 30.6.2010.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento, per l'acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

4. MECCANISMO DI CALCOLO

L'agevolazione consiste nell'esclusione da imposizione sul reddito d'impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP ed opera esclusivamente per il saldo di imposta eventualmente dovuto e non per la determinazione degli acconti.

4.1 Decorrenza della detassazione

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 01/07/2009 – 30/06/2010. I periodi d'imposta considerati sono pertanto il 2009 e il 2010. Gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2009 produrranno una detassazione nell'esercizio 2009, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 produrranno effetti nell'esercizio 2010.

4.2 Società in perdita

L'agevolazione opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

- le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);
- le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d'imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.

5. REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:

- ceda i beni agevolati a terzi;
- oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere "ceduti" prima del 31.12.2011.

6. ESEMPIO DI RISPARMIO FISCALE PRODOTTO DALL'INVESTIMENTO

Investimento di un bene del valore di € 50.000 da parte di un soggetto IRES

	SENZA INVESTIMENTO	CON INVESTIMENTO
Reddito del periodo d'imposta 2009	35.000	35.000
Ammortamento ordinario bene acquisito	0	5.000
Incentivo Tremonti ter (50% di € 50.000)	0	25.000
Reddito netto	35.000	5.000
IRES dovuta 27,5%	9.625	1.375
RISPARMIO FISCALE		8.250
COSTO NETTO DEL BENE		41.750 (-16,50%)